



Area: Funzioni Generali
Settore: Ambiente e Pianificazione Territoriale
C.d.R.: Ambiente
Servizio: Amministrativo Ecologia
Unità Operativa: Gestione dei Rifiuti
Ufficio: Autorizzazioni impianti recupero rifiuti

N.Reg. 270 del 16/09/2026

Treviso, 16/09/2026

Oggetto: DITTA CARTONFER SRL (P.IVA 04375100262) - VITTORIO VENETO, VIA PIEMONTE, N. 5
- IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI - MODIFICA E AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO - DLGS N. 152/2006, LR N. 3/2000. .

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il DDP n. 366 del 18/11/2024, con cui la ditta Cartonfer Srl (P.IVA 04375100262), con sede legale ed operativa in comune di Vittorio Veneto via Piemonte n. 5, è stata autorizzata ai sensi dell'art. 208 del DLgs n. 152/2006 all'esercizio dell'impianto di recupero di rifiuti non pericolosi, catastalmente individuato al Foglio n. 78, mapp. nn. 580, 1348, 1353 e 1728, fino al **18/11/2034**;

VISTA la richiesta pervenuta dalla Ditta in data 16/07/2025, assunta al prot. n. 39549, di modifica al DDP n. 366/2024 sopra richiamato per:

- autorizzazione all'operazione di recupero R3 per la produzione di biocombustibile solido su rifiuti di legno non trattato chimicamente con i seguenti codici: EER 03 01 01 - *Scarti di corteccia e sughero*, 03 01 05 - *Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04*, EER 15 01 03 - *Imballaggi in legno*;
- inserimento di un nuovo tritratore mobile per la lavorazione del legno e sostituzione dell'attuale vibrovaglio;
- modifica dell'operazione R12 di miscelazione non in deroga all'art. 187 comma 1 del DLgs n. 152/2006, già autorizzata, per i rifiuti di legno;
- inserimento di nuovi codici: EER 11 01 99 - *rifiuti non specificati altrimenti*, EER 16 03 04 - *rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03**, EER 16 03 06 - *rifiuti organici diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05** sui quali eseguire operazioni R13, R4 e R12;
- modifica del layout impiantistico;





CONSIDERATO che le modifiche richieste dalla Ditta non rientrano nella casistica di cui al punto 8, lettera t) dell'Allegato IV alla parte II del DLgs n. 152/2006 in materia di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA);

PRESO ATTO di quanto dichiarato dalla Ditta con la documentazione pervenuta in data 16/07/2025, prot. n. 39549, secondo cui il progetto in esame non rientra nel campo di applicazione della disciplina in materia di VInCA;

ATTESO che non sono previste modifiche al sistema di raccolta e trattamento delle acque meteoriche a servizio dei piazzali destinati all'attività di recupero rifiuti, a viabilità e manovra rispetto a quanto già autorizzato;

VISTO il nulla osta idraulico per l'allacciamento dello scarico di acque piovane con recapito nella condotta comunale lungo Via Piemonte, rilasciato alla Ditta dal Comune di Vittorio Veneto con prot. n. 44509 del 24/10/2002;

PRESO ATTO dei seguenti pareri pervenuti dagli Enti coinvolti nel procedimento, per quanto attiene alle rispettive aree di competenza, in relazione alle modifiche richieste dalla Ditta:

- Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, prot. n. 27097 del 23/10/2025, pervenuto in data 24/10/2025, assunto al prot. n. 60182, favorevole;
- Azienda ULSS 2 Marca trevigiana, prot. n. 222889 del 21/11/2025, pervenuto in data 24/11/2025, assunto al prot. n. 66157, favorevole con raccomandazioni;
- Comune di Vittorio Veneto, prot. n. 48197 del 10/12/2025, pervenuto in data 15/12/2025, assunto al prot. n. 70797, favorevole;
- ARPAV - UO Economia Circolare e Ciclo dei Rifiuti, EoW e Sottoprodotti, prot. n. 96167 del 05/11/2025, pervenuto in data 05/11/2025, assunto al prot. n. 62588, in merito alla cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi dell'art. 184-ter, comma 3 del DLgs n. 152/2006 per i codici EER 03 01 01, EER 03 01 05 e EER 15 01 03, favorevole con prescrizioni;
- ARPAV - UO Agenti Fisici attività Specialistica 2, prot. n. 42058 del 13/05/2026, pervenuto in data 13/05/2026, assunto al prot. n. 28222, in merito alla conformità acustica, favorevole;

VISTA la documentazione integrativa pervenuta dalla Ditta in data:

- 15/10/2025, assunta al prot. n. 57844,
- 09/02/2026, assunta al prot. nn. 7578 e 7580, a seguito delle richieste di questa Amministrazione del 05/09/2025, prot. n. 49553 e del 29/12/2025, prot. n. 73677,
- 18/06/2026 assunta al prot. n. 36153,
- 25/06/2026, assunta al prot. n. 37722 del 26/06/2026;





VISTE le istruttorie condotte dagli uffici dell'Unità Operativa Gestione dei Rifiuti del 31/08/2026, dell'Unità Operativa Emissioni in Atmosfera e AIA del 01/07/2026 e Ufficio Valutazione d'Incidenza ambientale del 09/09/2025;

RITENUTO di approvare con il presente provvedimento le modifiche richieste dalla Ditta e di autorizzare l'esercizio dell'impianto modificato in conformità alla documentazione tecnica acquisita;

RITENUTO che l'impianto in parola debba essere gestito in conformità:

- alla configurazione impiantistica, alle prescrizioni e ai quantitativi approvati con DDP n. 366 del 18/11/2024 fino alla data di restituzione da parte della Provincia delle garanzie finanziarie stabilite nel presente provvedimento, sottoscritte per accettazione;
- alla configurazione impiantistica, ai quantitativi e alle prescrizioni del presente provvedimento a partire dalla data di restituzione da parte della Provincia delle garanzie finanziarie stabilite nel presente provvedimento, sottoscritte per accettazione;

RITENUTO altresì, per semplificazione amministrativa di revocare, a partire dalla data di trasmissione da parte della Provincia delle garanzie finanziarie sottoscritte per accettazione, il DDP n. 366 del 18/11/2024, mantenendo la scadenza al **18/11/2034** e fatta salva la validità della documentazione gestionale e progettuale ivi approvata, non in contrasto con il presente provvedimento;

DATO ATTO che, per il progetto di modifica esaminato, la presente approvazione non costituisce titolo edilizio, che resta pertanto, qualora necessario, di competenza comunale;

RICORDATO che l'individuazione del codice EER è esclusiva responsabilità del produttore del rifiuto, secondo quanto disposto dall'art. 184, comma 5 del DLgs n. 152/2006 e che il presente provvedimento non costituisce indicazione, né avallo in tal senso;

VISTA la DGRV n. 2721 del 29/12/2014 in materia di garanzie finanziarie e il relativo indirizzo operativo riguardante la rivalutazione ISTAT degli importi unitari, fornito dalla Regione Veneto in data 24/04/2026, prot. 239085;

DATO ATTO che la Ditta ha in essere le seguenti garanzie finanziarie:

- a) polizza fideiussoria n. 2426538 e successive appendici, rilasciata da Coface, con importo pari a Euro 43.200,00 (quarantatremiladuecento/00) con data di scadenza il 22/11/2034 e termine per escutere il 20/11/2036, ridotto in forza della certificazione UNI EN ISO 14001;
- b) polizza per la Responsabilità Civile Inquinamento n. 465/14/511706 emessa da Alleanza Toro Spa, con un massimale assicurato di Euro 1.800.000 (unmilioneottocentomila/00), ridotto in forza della certificazione UNI EN ISO 14001, con opzione di rinnovo tacito;

PRESO ATTO che la Ditta ha vigente la certificazione UNI EN ISO 14001;





ATTESO che, ai sensi dell'allegato A alla DGRV 2721/2014, ad ogni modifica dell'attività, con conseguente variazione dell'autorizzazione, deve corrispondere un'esplicita integrazione della polizza già presentata, sotto forma di nuova fideiussione o di appendice ad un contratto esistente;

RITENUTO, pertanto, di chiedere alla Ditta di adeguare la polizza fideiussoria secondo le disposizioni vigenti in recepimento del presente provvedimento, con adeguamento dell'importo secondo l'indirizzo operativo riguardante la rivalutazione ISTAT degli importi unitari fornito dalla Regione Veneto e sopra richiamato;

DATO ATTO dell'assolvimento dell'imposta di bollo per il rilascio della presente autorizzazione tramite marca con codice identificativo n. 01250251837433 del 06/05/2026;

VISTI il DLgs n. 152/2006 e la LR 3/2000;

VISTI, per quanto attiene alla VInCA, la LR n. 12/2024, il RR attuativo n. 4/2025 e il DDR n. 15/2025;

VISTO il DLgs n. 49/2014 relativo alla disciplina dei RAEE;

VISTO il DLgs n. 101/2020 che prevede la sorveglianza radiometrica sui materiali metallici;

VISTO il DM 188/2020 del 22/09/2020, recante la disciplina per la cessazione della qualifica di rifiuto (End of Waste) da carta e cartone, ai sensi dell'art. 184-ter, comma 2 del DLgs n. 152/2006;

VISTA la DGRV n. 119/2018 che fornisce indirizzi tecnici sulle attività di miscelazione e gestione di rifiuti;

VISTI la LR n. 33/1985, il Piano di Tutela delle Acque e smi e la Deliberazione del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento del 04/02/1977;

VISTI il DLgs n. 267/2000 e il Regolamento Provinciale di Organizzazione;

ATTESTATA la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, la completezza dell'istruttoria condotta ai sensi dell'articolo 147 bis del DLgs n. 267/2000;

DECRETA

ART. 1 - La ditta Cartonfer Srl (P.IVA 04375100262), con sede legale e operativa in via Piemonte n. 5 in comune di Vittorio Veneto, è autorizzata, ai sensi dell'art. 208 del DLgs n. 152/2006, alla realizzazione delle modifiche e all'esercizio dell'impianto di recupero di rifiuti non pericolosi, insistente su un'area catastalmente identificata al foglio n. 78, mappali nn. 580 e 1812, secondo i documenti pervenuti in data:

- 16/07/2024, assunti al prot. nn. 39549 e 39554,
- 15/10/2025, assunti al prot. n. 57844,
- 09/02/2026, assunti ai prot. nn. 7578 e 7580,
- 18/06/2026, assunti al prot. n. 36153,





- 25/06/2026, assunti al prot. n. 37722 del 26/06/2026, e fatti salvi i documenti progettuali già approvati dalla scrivente Amministrazione, non in contrasto con il presente provvedimento.

La presente autorizzazione ha validità fino al **18/11/2034**.

L'efficacia dell'autorizzazione all'esercizio viene meno nel caso non siano in vigore le garanzie finanziarie previste dalla vigente normativa in materia e dal presente provvedimento e nel caso non sussista valido titolo di disponibilità degli immobili e dell'area sulla quale insiste l'impianto.

ART. 2 - Il presente provvedimento costituisce autorizzazione unica per l'impianto di cui all'art. 1 ai sensi dell'art. 208 del DLgs n. 152/2006 e comprende:

- a) autorizzazione alla realizzazione delle modifiche richieste dalla Ditta secondo la documentazione elencata all'art. 1 ad esclusione dei titoli edilizi, eventualmente necessari, in capo al Comune di Vittorio Veneto;
- b) autorizzazione all'esercizio dell'impianto di recupero rifiuti modificato in conformità al presente provvedimento, a partire dalla data di restituzione da parte della Provincia della garanzia finanziaria di cui al successivo art. 7 sottoscritta per accettazione;
- c) autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- d) autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche di prima pioggia provenienti dal sistema di trattamento a servizio delle superfici scoperte adibite all'attività di recupero rifiuti con recapito nel fossato tombinato di Via Piemonte.

ART. 3 - Ai sensi dell'art. 24 della LR 3/2000 la Ditta deve iniziare i lavori per l'apprestamento dell'impianto entro dodici mesi dal rilascio della presente autorizzazione e deve avviarne l'esercizio entro trentasei mesi dalla medesima data, pena la decadenza automatica, salvo motivata proroga accordata su istanza della Ditta.

ART. 4 - L'avvio dell'esercizio dell'impianto modificato in conformità al presente provvedimento deve essere preceduto dalla trasmissione da parte della Ditta alla Provincia, della documentazione di seguito elencata e decorre a partire dalla data di restituzione da parte della Provincia della polizza di cui all'art. 7, sottoscritta per accettazione:

- a) dichiarazione attestante la realizzazione delle modifiche autorizzate con il presente provvedimento;
- b) per i nuovi macchinari inseriti:
 - dichiarazione di conformità ai sensi della vigente normativa relativa alle macchine;
 - verbale di corretta installazione sottoscritto dal legale rappresentante della Ditta e dall'installatore, qualora necessario;





- c) gli estremi o copia del titolo edilizio all'installazione dei nuovi macchinari, qualora necessario;
- d) la garanzia finanziaria di cui al successivo art. 7;
- e) la nomina del collaudatore, accompagnata da specifica nota di accettazione dell'incarico da parte dello stesso.

ART. 5 - Entro centottanta giorni dall'avvio dell'esercizio dell'impianto modificato secondo quanto previsto all'art. 1, la Ditta deve trasmettere a Provincia, Comune e Arpav - Unità operativa Agenti fisici:

- a) il collaudo funzionale ai sensi dell'art. 25 comma 5 della LR n. 3/2000, con i contenuti elencati al comma 8 del medesimo articolo;
- b) i risultati di una campagna di verifiche fonometriche eseguite in campo post- operam, svolta in fase di lavorazione dell'impianto a pieno regime, per la valutazione dei valori di emissione e immissione sia assoluti che differenziali, nel rispetto della normativa vigente sul rumore e avendo a riferimento i recettori indicati nello Studio previsionale di impatto acustico agli atti della scrivente Amministrazione.

ART. 6 - L'impianto, a partire dalla data di restituzione da parte della Provincia della garanzia finanziaria di cui al successivo art. 7, sottoscritta per accettazione, deve essere gestito nel rispetto della documentazione di cui all'art. 1 e del presente provvedimento, comprensivo dell'Allegato Tecnico, composto dalle seguenti parti:

- a) SEZIONE A: Informazioni generali;
- b) SEZIONE B: Gestione dei rifiuti;
- c) SEZIONE C: Emissioni in atmosfera;
- d) SEZIONE D: Acque meteoriche di dilavamento.

ART. 7 - La Ditta per perfezionare l'efficacia del presente provvedimento deve trasmettere una appendice della polizza assicurativa vigente o una nuova polizza assicurativa o bancaria per un importo pari a Euro 52.401,60 (cinquantaduemilaquattrocentouno/60) con recepimento del medesimo e adeguamento dell'importo, la quale deve essere sottoscritta per accettazione da parte della Provincia.

La garanzia, il fideiussore e il testo della fideiussione devono essere conformi all'Allegato A e dall'Allegato B alla DGRV 2721/2014.

L'Amministrazione Provinciale di Treviso si riserva di respingere la garanzia finanziaria considerata non conforme alla normativa o a quanto previsto dal presente Decreto.





Considerata la riduzione degli importi operata in forza della certificazione UNI EN ISO 14001, in assenza della stessa la Ditta deve darne tempestiva comunicazione alla scrivente Amministrazione ed adeguare di conseguenza le garanzie finanziarie già prestate secondo la norma regionale vigente entro trenta giorni dalla scadenza della certificazione stessa.

L'Amministrazione Provinciale di Treviso si riserva di respingere le garanzie finanziarie considerate non conformi alla normativa o a quanto previsto dal presente Decreto.

ART. 8 - A partire dalla data di restituzione da parte della Provincia della garanzia finanziaria di cui all'art. 7, sottoscritta per accettazione, è revocato il DDP n. 366 del 18/11/2024.

ART. 9 - Le modifiche impiantistiche e/o strutturali, comprensive anche dell'impianto di depurazione e/o dello scarico, fermi restando gli obblighi di legge, devono essere comunicate preventivamente a questa Amministrazione, corredate degli eventuali elaborati tecnici e, ove ne ricorrano gli estremi, preventivamente autorizzate ai sensi dell'art. 208 del DLgs n. 152/2006.

ART. 10 - Nel caso di variazione del tecnico responsabile dell'impianto, la Ditta deve tempestivamente comunicare a questa Amministrazione il nuovo nominativo, con esplicita nota di accettazione da parte dell'incaricato.

ART. 11 - La variazione del legale rappresentante della Ditta o di altri amministratori muniti di rappresentanza deve essere tempestivamente comunicata a questa Amministrazione allegando un'autodichiarazione di possesso dei requisiti soggettivi, disponibile sul sito internet della Provincia.

ART. 12 - Nell'eventualità in cui la Ditta si venisse a trovare in uno dei seguenti stati: a) liquidazione giudiziale; b) liquidazione volontaria o controllata; c) cessazione di attività; d) concordato preventivo, ha l'obbligo di fornirne immediata comunicazione a questa Amministrazione. Se la Ditta si trovasse in liquidazione giudiziale e non fosse in atto l'esercizio provvisorio ai sensi della normativa in materia, il ritiro ed il trattamento dei rifiuti deve intendersi sospeso.

ART. 13 - Ogni modifica al titolo di disponibilità dell'area e degli immobili, deve essere immediatamente comunicata a questa Amministrazione, al fine di adottare gli eventuali provvedimenti di competenza.

ART. 14 - L'ARPAV è incaricata del controllo dell'osservanza dei limiti allo scarico mediante accertamento analitico per verificare il rispetto delle prescrizioni dell'Allegato Tecnico, SEZIONE D, del presente decreto.

ART. 15 - Sono fatti salvi gli eventuali diritti di terzi con particolare riferimento all'autorizzazione idraulica allo scarico rilasciata dall'Ente gestore del corpo recettore.

ART. 16 - L'efficacia dell'autorizzazione viene meno nel caso sussistano a carico del titolare o del legale rappresentante le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del DLgs n.





159/2011 (normativa antimafia) e nel caso non sussistano più requisiti soggettivi dichiarati dal titolare della Ditta in data 14/07/2026, assunti al prot. n. 41784 del 15/07/2026.

ART. 17 - Il presente provvedimento va trasmesso alla Ditta, alla Regione Veneto, all'ARPAV di Treviso, al Comune sede d'impianto, all'UO Economia circolare e ciclo dei rifiuti, EoW e Sottoprodotti di ARPAV e va affisso all'albo della Provincia ed a quello del Comune.

ART. 18 - Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR del Veneto o ricorso straordinario, rispettivamente nel termine di sessanta e centoventi giorni, decorrenti dal ricevimento dello stesso.

BUSONI SIMONE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

